



## *Città di Vico Equense*

Provincia di Napoli

### **ORDINANZA N. 236 DEL 21/11/2020**

Settore proponente: Protezione Civile

**OGGETTO:** ADOZIONE DI MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLE CLASSI PRIME DELLA PRIMARIA, DAL 24 AL 28 NOVEMBRE 2020.

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO:**

- Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria a causa della diffusione epidemiologica del COVID-19;
- Che il suddetto stato di emergenza è stato prima prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125
- Che con il D. L. 7 ottobre 2020, n. 125, in considerazione dell'aggravarsi dello stato epidemico sul territorio nazionale, sono state introdotte nuove "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19";
- Che con l'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2020 sono state varate "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, avuto riguardo per le nuove misure già introdotte nella fase 2 e successivamente nell'attuale fase cosiddetta 3;
- Che nei citati decreti è prevista la facoltà, per le autorità locali di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi elencati nei provvedimenti statali e regionali vigenti;

#### **PRESO ATTO:**

- Dell'ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, adottata in attuazione del menzionato DPCM 3 novembre 2020, alla stregua della quale sono applicabili su tutto il territorio nazionali misure più stringenti al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19;
- Delle disposizioni del [DPCM del 3 novembre 2020](#), in vigore dal 6 novembre. con il quale vengono adottate nuove misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19, suddividendo il territorio italiano in tre aree: gialla, arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;



## *Città di Vico Equense*

*Provincia di Napoli*

- Che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus responsabile di Covid-19 il ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, ha firmato l'[Ordinanza 13 novembre 2020](#), che individua le Regioni che, in base all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia e agli scenari di rischio certificati nel report dell'Istituto Superiore di Sanità, sono collocate nelle tra fasce di rischio;
- Che a seguito dell'ordinanza del Ministro della Salute di cui sopra la Regione Campania è stata collocata dalla fascia gialla a quella rossa, ovvero a rischio molto elevato;

### **RILEVATO:**

- che con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n° 89 del 15/11/2020 viene stabilito che con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;
- che l'unità di crisi della Regione Campania con il comunicato stampa n° 588 del 17/11/2020 ha informato l'utenza che poter prenotare il tampone antigenico è necessario contattare il numero verde 800 814 818, attivo a partire da domani 17 novembre, dalle ore 07:30 alle 19:30, per l'intera durata dello screening;
- che a decorrere dal 17/11 u. s. sono pervenute numerose segnalazioni e lamentele che evidenziavano l'impossibilità di riuscire ad effettuare la prenotazione al numero verde indicato dall'unità di crisi regionale, che risulta sempre occupato;

### **CONSIDERATO:**

- L'aggravarsi dell'attuale situazione epidemiologica, sia livello locale, che regionale e nazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, così come viene comunicato con i quotidiani bollettini dall'Unità di Crisi Regionale;
- che è assolutamente necessario adottare ogni idoneo provvedimento finalizzato ad eliminare quelle situazioni di rischio connesse con il mancato rispetto della normativa anticovid, in particolare per quanto attiene al rischio da assembramenti;
- che sono state rappresentate all'Amministrazione Comunale, da parte dei genitori, nonché anche da parte dei rappresentanti nei Consigli d'Istituto forti perplessità sulla possibilità di riaprire le scuole alla frequenza in presenza, a decorrere dal 24 Novembre 2020 per l'infanzia e le classi prime della primaria, in considerazioni dell'ancora grave situazione epidemiologica;

### **PRESO ATTO:**

Pagina 2 di 5

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://smartcity2.comunevicoequense.it/web/home/amministrazione-trasparente>;

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vico Equense"



## *Città di Vico Equense*

*Provincia di Napoli*

- dell'andamento epidemiologico e di quanto riferito negli ultimi giorni dall'Unità di Crisi Regionale, che conferma un trend dei contagi ancora in aumento, con numerosi casi di positività al virus aventi natura di contagi da contatti familiari, peraltro di sovente connotati da una diffusa asintomaticità dei soggetti, per cui è rilevante il pericolo di trasmissione del contagio attraverso soggetti non sintomatici;
- che anche sul territorio comunale la curva di diffusione del virus non mostra ancora evidenti segnali di regressione;

**VISTO** l'art. 50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il quale stabilisce che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate, impongono, in via urgente ed eccezionale, l'adozione di un provvedimento di sospensione della ripresa dell'attività didattica sia della scuola dell'infanzia che delle prime classi della scuola primaria, a tutela della sanità pubblica ed al fine della prevenzione e del contenimento dei contagi;

### **CONSIDERATO:**

- che è indispensabile continuare ad assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale al fine di contenere il diffondersi del virus COVID-19;
- che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di continuare a realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione territoriale, impone l'adozione di provvedimenti conformi alle condizioni di eccezionalità ed urgente necessità a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n° 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;



## ***Città di Vico Equense***

*Provincia di Napoli*

**DATO ATTO** che la salute pubblica è garantita a livello costituzionale e che va tutelata al di sopra di ogni interesse di altro tipo;

**CONSIDERATO** che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale è responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, e quindi è tenuto ad emanare, secondo legge, ogni necessaria norma al fine di adottare tutte le precauzioni possibili, a tutela della salute e della incolumità dei cittadini;

**VISTO** il Decreto L.vo 31 Marzo 1998, n° 112, che sancisce: “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione”;

**SENTITI** i Dirigenti Scolastici degli Istituti d'Istruzione presenti sul territorio comunale;

**VISTO:**

- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la legge 833/1978;
- il D. L.vo n° 112/1998;

### **ORDINA**

**Con decorrenza dal 24 Novembre 2020 e fino al 28 Novembre 2020:**

- sono sospese le attività educative in presenza della scuola dell'infanzia (ciclo di istruzione 0-6 anni), sia negli Istituti Comprensivi Statali che nelle scuole paritarie, nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria.

### **AVVERTE**

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (art. 21, Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg. dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) entro 120 gg dalla data di ricevimento della presente.

### **DISPONE**



## *Città di Vico Equense*

*Provincia di Napoli*

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del Comune e la sua trasmissione:
  - a. A Sua Ecc.za il Prefetto di Napoli;
  - b. Al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Campania;
  - c. Alla Direzione dell'ASL NA-3SUD;
  - d. All'UOPC distretto 59 dell'ASL NA3-SUD;
  - e. Al Comando Stazione Carabinieri di Vico Equense;
  - f. Al Commissariato PolStato di Sorrento;
  - g. Ai Dirigenti Scolastici dell'I.C.S. Costiero e dell'I.C.S. F. Caulino;
  - h. Ai Responsabili delle scuole paritarie per l'Infanzia Masturzi Ravel e San Renato;
  - i. Al Comando Polizia Locale – Sede;
  - j. Al Servizio Scuola – Sede;

il Sindaco

ANDREA BUONOCORE / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente*

*(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*